

ATTO N. DD 969

DEL 09/03/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 44

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Sede legale: Via Alberto Nota, 7 - TORINO
Sede operativa: Via Cumigna e Braida, 2 - VINOVO
Partita Iva: 05117460013
Posizione:000401

Premesso che:

la Società in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata il recupero R3 (compostaggio) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia di cui al p.to 16.1 lettere g) l) n) del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione n. 109/2017 al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, in scadenza 13/12/2022;

in data 04/12/2020, presentava al SUAP di VINOVO in delega alla CCIAA di Torino, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di Via Cumigna e Braida, 2 - VINOVO - riferimento pratica SUAP N.05117460013-26112020-0958 nr. 69870 prot. 0059581 del 04/12/2020, integrando contestualmente le operazione di recupero con la tipologia di rifiuto di cui al p.to 16.1 lettera h);

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09/12/2020, prot. n. 92255/RA4/SA;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 96236/TA1/SA/PC del 17/12/2020, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 98500/TA1/SA/PC del 23/12/2020, comunicava al SUAP una rettifica alla nota CMTo prot. n. 96236/TA1/SA/PC del 17/12/2020 e la richiesta di integrazioni per il

proseguo dell'istruttoria;

in data 29/01/2021 prot. CMTo n. 10217, pervenivano le suddette integrazioni da parte del SUAP;

in data 16/02/2020 prot. CMTo n. 19082, pervenivano ulteriori integrazioni per il tramite del SUAP.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Acquisito:

il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, prot. n. 15111/TA2/FF del 09/02/2021, con cui sono state trasmesse le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento in oggetto e recapitante in strati superficiali del sottosuolo.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 90 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **AGRISERVIZI SOCETA' AGRICOLA COOPERATIVA** sede operativa in Via Cumigna e Braida, 2 - VINOVO, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento), e B (scarico domestici) e relativo allegato (punto di scarico) parti integranti e sostanziali del presente atto.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegato A e suballegato A, Allegato B e relativo punto di scarico;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica al SUAP del Comune di Vinovo in delega alla CCIAA di TO, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 09/03/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano


ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il nuovo 55/2020. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima mov.le (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
020106	16.1.G: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	R3	99	39
150103-200138-030101-030199	16.1.H: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R3	400	300
200201	16.1.L: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R3	1800	500
100101-100115-100103-100107-100102	16.1.N: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	R3	500	100

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 6^a;
- il rispetto delle prescrizioni contenute al p.to 16.1.3 del DM 5/2/98 e s.m.i. ;
- il rispetto degli intendimenti gestionali come da relazione tecnica allegata all'istanza AUA del 04/12/2020;
- in relazione ai flussi di rifiuti/materiale riconducibile agli sfalci, CER 200201, questi devono essere gestiti in modo tale che siano sempre chiaramente identificabili i rispettivi quantitativi in ingresso all'impianto e avviati a trattamento;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione metropolitana dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.



DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278

Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

ALLEGATO B – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'Impresa AGRISERVIZI Società Agricola Cooperativa ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di VINOVO (in delega alla CCIAA), l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Via Cumigna e Braida, 2 - Vinovo, in relazione al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- l'Impresa AGRISERVIZI Società Agricola Cooperativa dichiara che l'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e pozzo;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'Impresa in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- presso il sito aziendale viene svolta attività di recupero rifiuti non pericolosi e, nello specifico, lo scarico in questione si origina dai servizi igienici del capannone;

- i reflui domestici provenienti dai bagni a servizio dell'attività, sono trattati in fossa Imhoff, dopodichè scaricati in strati e superficiali del sottosuolo (trincea disperdente), nel punto di scarico indicato con il codice TO3204329 nella planimetria allegata - All. A/1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO:

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione della somma di euro 100,00;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO:

- **p.to di scarico cod.** TO3204329 – scarico discontinuo, costituito da reflui domestici provenienti dai bagni dell'attività, trattati in fossa Imhoff, dopodichè scaricati in strati e superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) nel punto di scarico indicato nell'allegato A/1, per una portata pari a circa 0,73 mc/giorno;

A.4 PRESCRIZIONI:

1. il **rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali** dichiarati nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, trasmessa dallo SUAP e pervenuta a questa Amministrazione in data 09/12/2020 (ns prot. n. 92255) e nelle successive integrazioni pervenute in data 26/01/2021 (ns. prot. 7653);

2. il **divieto** di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;

3. **garantire** l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento;

4. di **realizzare** il sistema di trattamento una distanza minima di 10 mt. manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

5. di **realizzare la trincea disperdente** ad una distanza minima di 30 mt. manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, antepoendo idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

6. di **eseguire** idonea e periodica manutenzione del sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione

attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;


7. di **effettuare** con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantanamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

8. la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria;

9. **non immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.



ALLEGATO A1

1:10.000

stampato il 28-1-2021